

## XXXIV.

## TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Ringraziamenti — Rinnovazione di votazione a scrutinio segreto — Discussione delle riforme occorrenti al regolamento interno del Senato (N. III) — Approvazione dei vari articoli proposti fino al n. 83, dopo osservazioni dei senatori Saredo, Schupfer, relatore, Gadda, Finali, Di Camporeale e Lampertico — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — All'articolo 103 parlano i senatori Municchi, Schupfer, relatore, Saredo, Di Camporeale e Paternò — Approvazione dell'art. 103 e di tutti gli altri articoli — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 16.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. I congiunti del senatore Avogadro di Quaregna ringraziano il Senato per le condoglianze loro inviate.

**Rinnovazione di votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese diverse per opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

**Discussione sulle riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato (N. III).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle riforme occorrenti al regolamento interno del Senato.

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura delle proposte della Commissione nominata per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento interno del Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. III - Documenti).

PRESIDENTE. Dovendosi ora procedere alla discussione delle modificazioni proposte, interrogo il Senato se crede che si debba aprire una specie di discussione generale sopra i punti principali delle proposte modificazioni. Il Senato ha potuto facilmente vedere che due sono gli argomenti importanti trattati dalla Commissione. Il primo riguarda il procedimento nuovo delle tre

letture; il secondo si riferisce all' ammissione dei nuovi senatori.

Per procedere con maggiore precisione, io proporrei al Senato di cominciare a discutere le proposte della Commissione relative al procedimento delle tre letture. Si dovrebbe deliberare prima in massima, se il principio si abbia ad accettare; poi procedere alla discussione degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Apro adunque la discussione generale sulla proposta della nuova procedura delle tre letture; di questo tema trattano gli articoli dal 23 al 31, capitolo IV.

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 23.

Il Senato può deliberare che un disegno di legge debba seguire il procedimento delle tre letture; e allora fissa la giornata in cui ne sarà fatta la lettura in seduta pubblica; però non prima di otto giorni dacchè il disegno sarà stato distribuito.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Desidero sapere su proposta di chi Senato delibera che si segua il procedimento delle tre letture.

Non sarebbe forse conveniente dichiarare che il Senato delibera su domanda del ministro o del senatore che propone il disegno di legge?

SCHUPFER, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER, *relatore*. Dichiaro al senatore Saredo che intendimento della Commissione è che il Senato possa deliberare il procedimento delle tre letture su proposta di qualunque senatore.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Io crederei che si dovesse aggiungerlo. Il Senato, non delibera, se non sopra proposte che gli vengano presentate. Ora l'articolo dice: « il Senato può deliberare... », ma come delibera, se qualcuno non piglia l'iniziativa di una proposta?

Ecco il concetto, su cui richiamo l'attenzione della Commissione. Qualcuno deve pur prendere

l'iniziativa per dare principio, volta per volta, a questa nuova procedura; sarà il ministro, sarà il senatore che ha proposto il disegno di legge o può anche essere un senatore qualunque: ma è bene, a mio avviso, che il regolamento lo dica.

PRESIDENTE. Evidentemente *intus inest* che il Senato non può deliberare, se la proposta non gli viene fatta o dal ministro, o dal senatore proponente il disegno di legge, o da un altro senatore, il quale creda conveniente intraprendere la discussione col sistema delle tre letture. Diversamente sarebbe una *diminutio capitis* per ogni senatore. Quindi non mi pare che vi sia bisogno di alcuna aggiunta.

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento, trattandosi di cosa che si sottintendeva. Non avendo indicata la persona che doveva fare la proposta, la Commissione intendeva che chiunque la potesse fare, il presidente, il ministro od un senatore. Ma dal momento che il nostro egregio collega propone di chiarire ciò, aderiamo ben volentieri alla sua proposta.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 23, con l'aggiunta proposta dal senatore Saredo ed accettata dalla Commissione, suonerebbe così:

« Il Senato, su proposta di un ministro o di un senatore può deliberare che un disegno di legge, ecc. » Il resto *identico*.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E così il principio delle tre letture è ammesso dal Senato.

Ora vediamo come tale principio si applichi.

#### Art. 24.

La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di legge; e l'apre il ministro o il senatore proponente, esponendo a voce le disposizioni del progetto e i loro motivi.

Chiusa la discussione, il presidente propone la questione: se il Senato voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica.

(Approvato).

## Art. 25.

Quando il Senato risolve di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione eletta ordinariamente dagli Uffici; ammenochè il Senato non deliberi di eleggerla esso.

Nel caso che la Commissione sia eletta dagli Uffici, questi limitano la discussione agli articoli della legge.

La Commissione ne riferisce al Senato entro trenta giorni dalla nomina o nel termine stabilito dal Senato di volta in volta.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. È consuetudine antica e costante del Senato di commettere, non di rado, la nomina di qualche Commissione al presidente. Io proporei quindi semplicemente che si dicesse all'art. 25 primo capoverso: « Ammenochè il Senato non deliberi di eleggerla esso, o di commetterne la nomina al presidente ». Il primo capoverso rimane quale è; si modificherebbe solo il comma secondo; desidererei insomma che si ratificasse, si sancisse nel capoverso la consuetudine.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole senatore Saredo.

La Commissione accetta che si aggiunga questo inciso al primo capoverso dell'articolo 25?

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Chiedo se il votare l'aggiunta proposta ora dal senatore Saredo, che il Senato possa cioè demandare al presidente la nomina della Commissione, importi che il presidente è obbligato a nominarla. In altri termini: s'intende di imporgli un obbligo?

PRESIDENTE. Sono di quelle cose che mi pare non si possano mettere in dubbio.

Il presidente è un buon servitore dell'Assemblea...

GADDA. Vi sono dei casi così delicati in cui il presidente può trovarsi a disagio nel procedere a questa nomina. Ho chiesto quindi, se con questa disposizione aggiunta si voleva imporre un obbligo al presidente.

FINALI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione*. Questo argomento è stato trattato in seno alla Commissione, la quale da principio fu incerta, e poi si risolvette per quella formula che si legge nel progetto essendo parso che non sia mai nè possa essere interdetto al Senato, il delegare al presidente la nomina di una Commissione.

Si credette però, che questo modo di nomina delle Commissioni, in via normale, non dovesse essere iscritta nel regolamento; bene inteso che se nella specialità dei casi il Senato vuol delegare al suo presidente la facoltà di nomina, lo possa sempre fare.

E si volle avere anche un altro riguardo, cioè evitare che il presidente, per una disposizione del regolamento, possa essere obbligato a fare una cosa, che per una ragione o per l'altra a lui non convenga.

In sostanza ci è sembrato che quel modo di nomina delle Commissioni per delegazione non convenga scriverla nel regolamento il quale dà le norme generali e comuni, salvo deliberarla caso per caso.

PRESIDENTE. Vuol dire che la Commissione non sarebbe d'avviso di accettare questo inciso.

FINALI, *presidente della Commissione*. Il collega Rattazzi mi fa ora osservare che resta intatto l'articolo 24 del regolamento in vigore nel quale è detto, al comma 3°, che il Senato può formare Commissioni speciali e per l'esame di una o più proposte per nomina fatta dal presidente dietro espressa delegazione del Senato.

Quindi nel regolamento attuale c'è abbastanza a questo proposito.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Io non insisterò sopra una questione nella quale mi pare che sostanzialmente siamo di accordo. Mi limito a dire che la disposizione ora citata si riferisce a un altro ordine di procedimento. Nel presente articolo si tratta del procedimento delle tre letture, che si sta organizzando. Dunque, se si crede opportuno di dichiarare non necessaria questa forma di nomina, sia pure; ma che si dichiari anormale e la si respinga come tale, questo non posso assolutamente consentirlo.

Si dirà che l'aggiunta è superflua, e che non s'intende comprenderla nel regolamento,

perchè non si mette in dubbio la facoltà del Senato, o potrei essere d'accordo anch'io; ma che sia procedimento anormale, questo poi no: perchè io credo che ci sono dei casi, nei quali la delegazione al presidente della nomina di una Commissione, è quasi imposta dalla natura del progetto sul quale si tratta di riferire.

Ma, ripeto, poichè si dichiara che la facoltà rimane, e che è implicita, non insisterò nella mia proposta.

PRESIDENTE. Allora si farà risultare dal processo verbale questa dichiarazione; di guisa che il Senato potrà sempre adottare tale procedimento, quando lo crederà opportuno, senza bisogno di modificare l'articolo.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il progetto di legge, accettato o modificato dalla Commissione, sarà, entro tre giorni dalla sua presentazione, stampato e distribuito ai senatori.

Il Senato fissa la tornata in cui si procederà alla seconda lettura; ma non prima di otto giorni dalla distribuzione.

(Approvato).

#### Art. 27.

Se la Commissione non presenta al Senato la sua relazione entro il termine stabilito, il Governo e qualsiasi senatore, dopo averne dato avviso quarantott'ore avanti, può chiedere al Senato di fissare la tornata per la seconda lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni; e il Senato, udito il Governo o il relatore della Commissione, delibera.

(Approvato).

#### Art. 28.

La seconda lettura consiste nella discussione degl'articoli; ed esaurita che sia, il Senato fissa la tornata in cui procederà in seduta pubblica alla terza; però ad intervallo non minore di otto giorni.

(Approvato).

#### Art. 29.

La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto di legge a squittinio segreto.

In essa il presidente non legge, ma indica soltanto per il loro numero progressivo, gli articoli sui quali siano stati presentati emendamenti o proposto il rigetto.

(Approvato).

#### Art. 30.

Gli emendamenti possono essere presentati sia dal Governo, sia da cinque senatori: però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente del Senato almeno quarantott'ore prima. Essi sono stampati e distribuiti alla Commissione ventiquattr'ore prima che la terza lettura principî.

Esaurita la discussione degli emendamenti, il presidente può dare facoltà ai senatori, che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto.

(Approvato).

#### Art. 31.

Quando un progetto sia dichiarato d'urgenza, i termini suddetti potranno per deliberazione del Senato essere abbreviati.

(Approvato).

Ora col prossimo art. 32, che leggerò, passiamo ad un altro ordine di idee.

Mi pare evidente che i senatori potranno fare le loro osservazioni ai singoli articoli.

#### Art. 23 (32).

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, una Commissione permanente di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna, una Commissione per i trattati internazionali, una Commissione per i decreti registrati con riserva ed una Commissione per la biblioteca.

La Commissione di finanze si compone di

diciotto membri; ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari, e delle leggi di approvazione dei conti. *Le leggi relative alle imposte seguiranno la procedura ordinaria.*

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori si compone di nove membri con le attribuzioni espresse al capo *duodecimo*.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri. Essa verifica ed appura tutti i conti, anche quelli degli esercizi anteriori non ancora regolati. Esamina i progetti di bilancio per le spese del Senato, e rassegna gli uni e gli altri all'approvazione del Senato in seduta segreta, facendo sui medesimi una relazione in iscritto da annettersi al processo verbale dell'adunanza.

La Commissione per la Biblioteca si compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad essa vi appartengono di diritto, e di tre membri nominati dal Senato.

La Commissione per le Petizioni si compone di cinque membri con le attribuzioni indicate al capo X del presente regolamento.

*La Commissione pei trattati internazionali si compone di nove membri; quella pei decreti registrati con riserva, di cinque.*

L'articolo che ho testè letto, è l'articolo 23 del regolamento attualmente in vigore, con alcune varianti.

Si istituisce una Commissione permanente per i trattati internazionali, composta di nove membri, ed una Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva.

Si stabilisce inoltre che le leggi relative alle imposte, che col vecchio od attuale regolamento sono esaminate dalla Commissione permanente di finanze, seguano invece la procedura ordinaria.

Una Commissione speciale per i trattati di commercio l'abbiamo già, per cui le modificazioni sostanziali consistono nell'aver tolto alla Commissione di finanze l'esame delle leggi d'imposta, e dei decreti registrati con riserva.

Queste sono le proposte della Commissione. Se non si fanno osservazioni riterrò approvato l'art. 23 (nuovo 32) nella parte, s'intende, che porta innovazioni.

(L'articolo 23 (32) è approvato).

#### Art. 25 (34).

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba svolgersi col sistema delle tre letture o rimandarsi agli Uffici acciocchè venga esaminata in conformità degli articoli 19, 20, 21, oppure ad una conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione. In quest'ultimo caso, sulla proposta del presidente o di altro senatore, l'assemblea stabilisce il numero dei membri di cui la Commissione deve comporsi, ed il modo della loro elezione nei termini segnati nell'articolo precedente.

Ove non sia fatta proposta speciale quanto al rinvio, s'intenderà che esso debba farsi agli Uffici in conformità degli articoli precitati.

Anche in questo articolo non c'è altra variante se non che si parla del sistema delle tre letture ora adottato dal Senato.

Pongo ai voti l'articolo testè letto. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 35 (41).

Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulterà al presidente, o si farà osservare da alcuno dei senatori, che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale e si iscriveranno nel processo verbale e si manderanno ad inserire nel Giornale Ufficiale i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà.

Così potrà farsi ancora ogniqualvolta, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal presidente, venga ad osservarsi che essa non è più in numero legale per deliberare.

Fin qui si riproduce l'articolo in vigore, ora viene l'aggiunta proposta dalla Commissione:

*Trattandosi di cose interne basterà la maggioranza dei presenti, sia che ciò avvenga in conferenza privata sia che si faccia in seduta pubblica.*

Non essendovi osservazioni, l'articolo s'intenderà approvato con questa aggiunta.

(Approvato).

## Art. 41 (50).

I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale; e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1° La questione preliminare, cioè se siavi luogo a deliberare o no;

2° La questione sospensiva, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non indeterminato;

3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio centrale.

Sin qui l'articolo riproduce quello attuale; l'aggiunta proposta dalla Commissione è questa:

*Un'aggiunta ad un articolo di legge, presentata prima che l'articolo sia approvato, deve essere considerata come emendamento, e quindi posta ai voti prima dell'articolo.*

Se non si fanno osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo con questa aggiunta.

(Approvato).

## Art. 42 (51).

L'ordine del giorno semplice, quando è domandato, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati.

Questi debbono sempre essere ridotti in iscritto e deposti sul banco del presidente acciò egli possa darne lettura all'assemblea; possono essere sviluppati dal loro autore, ma non possono fare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri quattro senatori. Qualora il Senato non istimi di deliberare immediatamente sovra di essi, può rimandarli all'esame degli Uffici o di una Commissione, fissando il giorno in cui dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta senza discussione.

Questa parte dell'articolo riproduce esattamente quello attualmente in vigore.

La Commissione propone a quest'articolo un'aggiunta così concepita:

*Se sopra un articolo di legge sono presentati un emendamento e un ordine del giorno, la votazione dell'emendamento deve avere la precedenza.*

Se non si fanno osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo con quest'aggiunta.

(Approvato).

## Art. 46 (55).

Quando nessuno più chiede di parlare, oppure otto senatori domandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta: la discussione continua se, dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato.

Fin qui l'articolo è identico all'antico. Ora viene l'aggiunta proposta dalla Commissione:

*Anche dopo votata la chiusura spetta di diritto la parola al relatore.*

(Approvato).

## Art. 47 (56).

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci senatori domandino il voto per divisione, ovvero per squittinio segreto, o per appello nominale.

Nel concorso delle varie domande si dà la preferenza allo scrutinio segreto.

*Tra la domanda di votazione per appello nominale e quella per divisione va preferita la prima.*

Si segue sempre la forma dello scrutinio segreto nella votazione complessiva finale d'ogni legge.

Come il Senato vede, la Commissione in questo articolo propone, come nuova forma di votazione, l'appello nominale, e dà la preferenza a questa forma quando sia domandata in concorso con la votazione per divisione.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Non ho chiesto di parlare per oppormi alla modificazione proposta dalla Commissione, ma solo per esprimere un dubbio, se cioè non convenga dare una forma anche più chiara a questo articolo.

Presentemente vi è l'uso che la votazione a scrutinio segreto si chieda con una domanda scritta e firmata da dieci senatori. Deve questa consuetudine mantenersi e deve essa estendersi anche per la richiesta di appello nominale?

Parmi che sarebbe utile che il regolamento esplicitamente dicesse che la richiesta di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto può farsi sempre da dieci senatori, sia per iscritto, sia a voce. Possono nascere nel momento delle difficoltà, di tempo, per riunire le dieci firme.

Mi pare quindi più conveniente che, quando un senatore propone la votazione per scrutinio segreto o per appello nominale, il presidente interpellì il Senato e constati se vi sono dieci senatori che si associano a tale domanda.

Io trovo giustissima l'innovazione dell'appello nominale, ma per ragioni che tutti qui in Senato comprendono, può in certe circostanze essere causa di imbarazzo ad alcuni, i quali potrebbero avere giusti motivi di preferire la votazione a scrutinio segreto.

Non sapendosi prima che vi è una domanda d'appello nominale, coloro che non lo vogliono non possono essersi premuniti col preparare una domanda scritta per scrutinio segreto.

Mancherebbe talvolta il tempo materiale per contrapporre un'altra domanda firmata da dieci senatori a quella già presentata e resterebbe lettera morta quella precedenza che il secondo comma di questo nuovo art. 56 concede al metodo di votazione per scrutinio segreto.

Quindi, se la Commissione aderisce e se il Senato è del mio parere, occorrerebbe chiarire che tale domanda possa farsi sia per iscritto, sia verbalmente da un senatore, al quale, su interpellanza del presidente, si associano dieci senatori.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. La modificazione proposta è al-

quanto grave, non nella sostanza ma nella forma.

Che ciascuno esprima il proprio parere per divisione o per appello nominale è lo stesso; la votazione è visibile nell'un modo e nell'altro. Ed infine il voto si può anche senz'altro presumere come conforme ai principî, a cui siamo soliti informarci.

Tuttavia, pensando al modo con cui vanno le cose nel Senato, a me pare, che sia sempre una grossa questione, se sia bene o no, che il Senato abbia partiti.

Io crederei di no; crederei che i vantaggi dell'essere il Senato costituito così come è, fuori dai partiti, sia un bene.

Non voglio tuttavia esprimere una opinione assoluta su questo punto. Ma non vorrei, che il voto per appello nominale, assumendo maggiore solennità, aprisse ai partiti la via e l'occasione.

Prego la Commissione (io non farò nessuna controproposta) di considerare, se sia bene o no che nel Senato si formino dei partiti, e se questa forma di votazione possa comunque contribuirevi.

Espongo il dubbio e lo sottopongo alla Commissione, e particolarmente al relatore.

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. Comincio dal rispondere all'onor. senatore Di Camporeale. Se bene ho capito, egli vorrebbe che la domanda di dieci senatori per ottenere l'appello nominale, o per altra maniera di votazione, potesse essere fatta anche verbalmente; e credo che si potrebbe aderire al suo desiderio. Però non mi pare necessario. Non avendo la Commissione indicato il modo in cui la proposta si dovrebbe fare — se a voce o per iscritto — è naturale che debba esserci a questo riguardo la più ampia libertà, e che anche una proposta verbale possa venire accettata.

L'obbiezione più grave è quella che fu mossa dal nostro egregio collega Lampertico.

Egli teme, cioè, che l'appello nominale possa porgere occasione alla formazione dei partiti; e, secondo lui, sarebbe male che ne sorgessero in Senato, e che le leggi venissero votate con altre preoccupazioni all'infuori di quella della loro bontà intrinseca e della loro opportunità.

Ora, io credo che si potrebbe, se non altro, sollevare il dubbio se sia proprio una buona

cosa che in un Consesso politico qual'è il Senato, non ci siano partiti. Ma la questione ci porterebbe troppo per le lunghe e ci passo sopra. Piuttosto voglio entrare per un momento nell'ordine d'idee dell'onorevole collega, e supporre che sia proprio un bene che non ci siano partiti in Senato. Ma allora mi domando: come l'appello nominale potrebbe mutare questa condizione di cose?

Forse perchè si potrebbero contare i senatori che avessero votato in favore e quelli che avessero votato contro una proposta?

Ma infine anche i sistemi attualmente in vigore, quello per divisione, e la stessa votazione per alzata e seduta, che è il modo ordinario, permettono che si possano distinguere i senatori che votano in un senso da quelli che votano in un altro, senza che dopo tanti anni i partiti si sieno ancora formati. Così sarà probabilmente anche in avvenire. I partiti, secondo me, si formano quando un Corpo per sua intima natura si presta alla loro formazione e si formano indipendentemente da qualunque sistema di votazione. Arrivo a dire che si formerebbero persino qualora le nostre votazioni fossero tutte segrete, purchè nel Senato ci fosse la spinta a formarli.

Credo adunque che per questo lato possiamo essere completamente tranquilli. Ad ogni modo la Commissione ci tiene a che l'articolo, quale fu proposto, venga accolto favorevolmente dal Senato. (*Approvazioni*).

LAMPERTICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. Io veramente ne sono grato, e di questo non poteva dubitarne, dell'equanimità con cui il senatore Schupfer ha risposto ai miei dubbi e alle mie osservazioni. Però, devo dirlo, a me pare, che sia bene che il Senato su questo punto si pronuncii.

Non tanto combatto la proposta, quanto richiamo su di essa l'attenzione del Senato.

Il senatore Schupfer in modo evidentemente vero ha osservato, che in fine dei conti la diversità delle opinioni si fa palese anche col voto per divisione.

È vero, ma il senatore Schupfer riconoscerà, che al voto per divisione si ricorre ben di raro.

Io, che pure sono uno dei più anziani del Senato, non dirò dei più vecchi, non ne ricordo che poche occasioni.

Ora si apre la via al voto per appello nominale, e sulla domanda di soli dieci senatori.

Non credo che alcuno si auguri che esso diventi una forma consueta di votazione.

Ma l'adesione di dieci senatori è facile ottenerla, e, senza far torto a nessuno, ottenerla quasi inconsapevolmente.

Tutti ci accorgeremmo degli inconvenienti, se divenisse, non dirò la votazione abituale, ma solo anche frequente.

Nè so vederne l'utilità tanto meno poi la necessità.

Le nostre opinioni sono conosciute anche senz'uopo di votazione simile. Si sanno anticipatamente, *a priori*.

Meglio se la Commissione volesse desistere da questa proposta, ma in ogni evento non sarà stato inutile il porre in guardia sui pericoli almeno dell'abuso di questa forma di votazione.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Ho chiesto la parola soltanto per prendere atto e ringraziare il relatore della Commissione degli schiarimenti dati riguardo al modo di usare della facoltà di chiedere le varie forme di votazione stabilite nell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Io credo sia necessario che il Senato si pronunzi se nel nostro regolamento si abbia da introdurre il principio della votazione per appello nominale con preferenza su quello per divisione, quando questo venisse chiesto.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Io volevo pregare la Commissione a chiarir bene quale differenza metta fra votazione palese, per divisione o per appello nominale.

Uno dei detti modi di votazione, quella per divisione, l'abbiamo di già in vigore; perchè la Commissione ne propone un secondo? Per quali considerazioni si vuole introdurre anche l'appello nominale?

Comprendo che effettivamente una differenza c'è; ed è nell'effetto che produce al di fuori; ma l'effetto che produce nel Senato mi pare che dovrebbe essere eguale. Al di fuori, il fatto che i nomi vengono pubblicati darà a questa votazione per appello nominale una certa teatralità, che non è nella natura del Senato, non

è nello spirito della nostra istituzione, e appunto perchè anch'io porto opinione che non sia opportuno che il Senato marchi i partiti politici diversi e faccia vedere di contenere delle divisioni partigiane, appunto per ciò non trovo conveniente la votazione per appello nominale.

L'ufficio altissimo che noi dobbiamo esercitare, quello di moderatore delle gare e degli urti politici, ci dovrebbe tener alieni da un procedimento che accentuerebbe le divisioni.

Dal momento dunque che la votazione per divisione dà chiaro il voto di ciascuno dei senatori, io non comprendo perchè si voglia introdurre questa seconda maniera di votazione palese, che, ripeto, può essere aspra ed irritante. Vi sarà forse per ciò qualche buona ragione e la Commissione ce la dica, io non la so trovare.

È questa mia oscurità di giudizio che mi muove ad insistere nella mia interrogazione.

FINALI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione*. Questo è un punto grave abbastanza, intorno al quale la Commissione ha posto molto studio, esaminando la cosa ne' suoi vari aspetti; ed ha creduto nel proporre il metodo di votazione per appello nominale, di seguire un alto concetto morale e politico (*Bene, benissimo*).

Non è mica indifferente il sapere, non solo come si sono ripartiti i voti del Senato ma come uno od un altro senatore abbia votato; perchè è vero che noi non abbiamo elettori, ma nell'opinione pubblica ciascuno di noi ha il suo posto individuale, e può interessare moltissimo il sapersi come il senatore Lampertico, il senatore Gadda, il senatore Finali, il senatore Schupfer e ciascun altro abbiano votato.

Questa conoscenza data coll'appello nominale al pubblico italiano del come i componenti il primo corpo politico dello Stato abbiano votato non si ha, nè coll'alzata e seduta, nè col voto per divisione.

Queste sono in breve le ragioni che hanno indotto la Commissione unanime, non solo nei quattro presenti ma anche nei tre assenti, a proporre con profonda convinzione questo sistema di votazione, il quale, secondo essa, rialzerà sempre più la dignità e lo spirito del Senato (*Benissimo, vive approvazioni*).

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione che cioè si abbia ad introdurre come metodo di votazione l'appello nominale e s'intende anche che tra la domanda di votazione per appello nominale e quella per divisione va preferita la prima.

Io metterò adunque a partito questa aggiunta...

LAMPERTICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. Io sono perfettamente persuaso che il modo con cui il nostro presidente mette la questione è il più regolare e su questo non c'è il minimo dubbio.

Ora io non so se in questo momento a me sia lecito aggiungere altre considerazioni.

Prego soltanto il Senato ad osservare se questa forma di votazione più solenne del voto per divisione, non accenni forse ad un atteggiamento del Senato diverso da quello che è più conforme al suo ufficio.

(Voci, no, no).

PRESIDENTE. Il Senato sarà sempre eguale a se stesso, qualunque sia la deliberazione che prenderà. Esso giudicherà sempre secondo coscienza. (*Benissimo - Vive approvazioni*).

Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi proposte, pongo ai voti la modificazione proposta dalla Commissione con l'articolo 47 (56) e relativa all'appello nominale.

(Dopo prova e controprova la modificazione è approvata).

Pongo ai voti il complesso dello articolo 47 (nuovo 56). Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 52 (61).

Il voto per alzata e seduta può consistere nella sola prova, ovvero nella prova e controprova.

Nella prova sono invitati ad alzarsi i senatori che aderiscono alla proposta messa a partito.

Nella controprova sono chiamati ad alzarsi i senatori che sono d'avviso contrario.

Tanto nell'una come nell'altra i senatori che sorgono debbono rimanere in piedi pel tempo necessario a riconoscere il loro numero, anche quando siavi una evidente maggioranza.

Il voto è compiuto con la sola prova quando

la maggioranza ne risulta manifesta e non sorge richiamo.

Si procede alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio, ovvero la controprova è domandata.

Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede all'appello nominale ed allo squittinio segreto, oppure al voto per divisione.

*Non è ammessa la controprova dopo proclamato l'esito della votazione.*

(Approvato).

Art. 72 (81).

Ogni proposta di legge fatta da un senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere estesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto di essa, e la trasmetterà agli Uffici.

(Approvato).

Art. 73 (82).

*Nessuna proposta di legge d'iniziativa dei senatori potrà essere letta in seduta pubblica prima che almeno tre Uffici ne abbiano autorizzata la lettura.*

*Conceduta l'autorizzazione, il presidente ne fa dare lettura pubblicamente, e quindi il Senato fissa il giorno in cui dovrà svolgersi.*

(Approvato).

Art. 74 (83).

Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. *Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione; ma il proponente ha diritto di replicare.* La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci senatori.

(Approvato).

Art. 94 (103).

La relazione sulla validità della nomina di un senatore non dovrà contenere nè giudizio,

nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel regio decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere stampata, distribuita, *letta in pubblica adunanza* e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli Uffici centrali dall'art. 21 del regolamento.

*La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza. In ambedue i casi il Senato delibera a squittinio segreto.*

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in comitato segreto e il Senato delibera a squittinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente; qualora fosse contraria, la comunica al ministro da cui il decreto è controsegnato.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Un riguardo ai colleghi dell'avvenire mi ha spinto a chiedere la parola per dire che questo articolo fa importantissime innovazioni sull'articolo del regolamento precedente.

Nel regolamento precedente (come è scritto, perchè in pratica furono fatte, a quanto mi si assicura, delle modificazioni) nel regolamento precedente lo scrutinio segreto per l'accettazione della nomina del nuovo senatore, era fatta solamente quando la relazione della Commissione per l'esame dei titoli dei nuovi senatori era sfavorevole al candidato. Oggi invece lo scrutinio segreto si fa per tutti i nuovi candidati; ciò è grave, ma io non mi permetterò di fare osservazioni in contrario a tutto questo. Però l'articolo dice che la relazione deve essere assunta a tutta la pubblicità possibile; quindi, letta in pubblica udienza, quando anche la Commissione per la verifica dei titoli abbia approvato la nomina a semplice maggioranza di voti, oltre che nell'altro caso che sia approvata all'unanimità. Soltanto quando la relazione si determina in senso contrario al nuovo eletto, allora la relazione è letta in Comitato segreto.

In tutti e tre i casi, voti unanimi, approvazione a semplice maggioranza, voto contrario, i nuovi candidati debbono poi sempre essere sottoposti alla votazione a scrutinio segreto.

Per il nuovo nominato per il quale la Commissione si è dichiarata favorevole all'unanimità non vi è alcun che da osservare. Si legge la relazione in pubblica seduta, si delibera poi a squittinio segreto. Ma per il candidato per il quale la Commissione si è pronunciata favorevolmente a semplice maggioranza, perchè sottoporre il futuro possibile collega a questo fatto grave di annunziare in pubblica seduta che egli non ha riportato l'approvazione piena ed intera della Commissione?

Non dico che si infligga così uno stigma a questo nostro collega dell'avvenire, ma una certa *diminutio capitis* certo vi è.

Aggiungasi che per colui per il quale il voto della Commissione sia negativo, si usa il riguardo di leggere la relazione e di discuterla in Comitato segreto, quindi egli viene a trovarsi in una condizione più favorevole di colui verso il quale la Commissione è stata favorevole a semplice maggioranza.

Supponete che questi due nostri futuri colleghi siano poi dal Senato convalidati tutti e due. Quegli cui la Commissione era contraria entra in Senato senza avere avuto lo stigma pubblico che ha avuto l'altro che era in condizioni più favorevoli.

Ed è grave fatto perchè il giudizio della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, che certamente fa sempre il suo ufficio con tutta coscienza, ha in sé una grande importanza e come in Senato avrà nell'opinione pubblica una grande influenza. Frattanto il collega che avrà la disgrazia di non riportare i voti intieri, entrerà in Senato, ma dopo che il pubblico tutto sa che la Commissione in parte gli è stata contraria. In conclusione a me parrebbe che, se non si vuole che in Comitato segreto si leggano sempre e tutte le relazioni della Commissione, in qualunque caso, almeno si legga in pubblico la relazione quando è favorevole all'unanimità; nell'altro, in cui non è favorevole che alla semplice maggioranza, si porti in Comitato segreto, come si porta per colui per il quale il parere della Commissione è contrario.

Siccome però l'articolo dice, che « nel caso

in cui il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto, e il Senato delibera a squittinio segreto » se il Senato accogliesse per riguardo ai futuri colleghi la mia proposta, in Comitato segreto dovrebbe essere letta anche la relazione per colui per il quale il voto è favorevole alla semplice maggioranza, ma per questo non vi dovrebbe essere discussione. Ciò si farebbe per semplice notizia, poichè io suppongo che questa avvertenza abbia soltanto lo scopo di dire ai senatori: « badate che non siamo unanimi; sia per vostra norma ».

Ora, quando è stata data questa notizia in Comitato segreto, i senatori si regoleranno come credono nello scrutinio segreto; quindi in questo caso non ci sarebbe bisogno di discussione.

Comunque sia, la mia proposta è questa: che per il candidato per il quale la Commissione ha espresso voto favorevole alla semplice maggioranza non lo si annunzi al pubblico: si faccia la relazione al Senato, ma in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore Municchi di mandare per iscritto al banco della Presidenza il suo emendamento.

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. Io credo che le osservazioni fatte dal collega Municchi abbiano la loro importanza, ma credo eziandio che egli non abbia tenuto conto di un fatto.

A ben guardare, la Commissione incaricata di rivedere il regolamento, non ha fatto che tradurre in un articolo quello che, se non interamente, certo in parte, si pratica già da più anni in questo Consesso. Perchè non è esatto il dire che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori non abbia finora fatta una distinzione tra coloro per i quali proponeva la convalidazione della nomina a semplice maggioranza e fra coloro per i quali proponeva la convalidazione della nomina all'unanimità.

Lo faceva, e la relazione era letta in pubblica adunanza, onde la Commissione, nel cui nome ho l'onore di riferire, tenendo conto di questa condizione di fatto, non ha assolutamente inteso di fare nulla di nuovo. La novità sta solamente nella maniera dello scrutinio, che, in luogo di essere palese, sarebbe segreto sempre,

in tutti i casi, come in quello, ammesso dall'attuale regolamento, che il voto della Commissione fosse stato negativo.

Tutta la novità sta in questa votazione segreta, ed io credo che applicata, come si propone, a tutti i casi indistintamente, sia che la nomina fosse stata convalidata all'unanimità, sia che lo fosse a semplice maggioranza, sia che la Commissione fosse stata contraria, perda quel carattere più o meno odioso, che avrebbe altrimenti, qualora si accettasse soltanto per un caso o per l'altro.

Ma infine, per ciò che riguarda il modo di votazione, anche l'onorevole Municchi sembra con noi d'accordo: ciò che lo preoccupa è soltanto il fatto della lettura della relazione in pubblica seduta.

Egli vorrebbe che la relazione si leggesse solamente in pubblica seduta quando la convalidazione fosse proposta all'unanimità, non anche quando lo fosse a semplice maggioranza; in questo caso amerebbe che se ne desse notizia soltanto in Comitato segreto. Questa la sua proposta; ma non credo ch'egli con ciò eviterebbe quella pubblicità che pur vorrebbe evitare: il Senato, e anche il pubblico, ne verrebbero a cognizione egualmente; e intanto si sarebbe pareggiata la condizione di un senatore, la cui convalidazione fosse proposta a maggioranza, a quella ben più grave di un senatore la cui convalidazione fosse stata negata, facendo forse nascere dei sospetti e dei dubbi non giustificati.

Per tutte queste considerazioni, pregherei il senatore Municchi a non insistere nella sua proposta.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Il relatore mi dice che secondo antica pratica si annunciava al Senato che l'opinione della Commissione dei titoli era favorevole alla semplice maggioranza.

Questo sarà, ma io non posso dir niente di questa pratica, però osservo che nel regolamento non esiste analoga disposizione ed oggi si tratta di modificare pratiche e regolamento.

Supposto che quella pratica fosse non buona, io per riguardo ai colleghi dell'avvenire proporrei di cambiarla. In sostanza che cosa vuole la Commissione dei titoli?

Vuole annunciare il voto dato sopra i candidati, onde il voto suo abbia influenza su quello

che debbono dare poi i senatori a scrutinio segreto: niente altro.

Ora questo scopo si raggiunge, quando in Comitato segreto la Commissione dice: badate, che il nuovo nominato non ha avuto che la semplice maggioranza. Perchè venirlo a dire in pubblica seduta?

Diceva l'onor. Schupfer: ma il Senato lo saprà in tutti modi, anzi il fatto di non venire al Senato con un nome, sarà la prova che se ne parlerà in Comitato segreto.

Rispondo che a questo si rimedierebbe col disporre che tutte le nostre relazioni in proposito dovessero essere annunziate in Comitato segreto.

Egredi colleghi della Commissione, quando avrete raggiunto il vostro scopo che è nobilissimo, quello di volere che il giudizio vostro, che non è astratto, ma concreto sull'esame scrupoloso che avete fatto sui titoli, abbia influenza sul Senato, perchè cercare di più e dare alla vostra deliberazione una pubblicità che può essere dannosa a qualche nostro futuro collega?

Non è che mi faccia impressione che la cosa si sappia al Senato; è la vera pubblicità, che vorrei evitare cioè che la cosa sorpassi i confini delle nostre pareti e che in pubblico si sappia ufficialmente, solennemente, che colui che è venuto o che verrà poi ad essere senatore non ci venne con pieni voti della Commissione che verificò i titoli. Fate che questo rimanga segreto.

Credete pure che i nostri colleghi dell'avvenire andranno sottoposti a sorte più dura di quella che toccò a noi. Dovranno tutti subire l'ingrata prova dello scrutinio segreto. Si può comprendere la necessità di questo, come freno rigoroso, ma necessario nelle nomine dei senatori e nella loro convalidazione.

Ma lo scrutinio segreto non porterà mai l'unanimità dei voti, mai. Si avrà sempre l'inconveniente di rendere noto che uno è entrato in Senato con tanti voti, l'altro con tanti. Non aggiungiamo a questo fatto grave, che rappresenterà i misteri delle urne, l'altro fatto della pubblicazione del molto più importante ed autorevole giudizio della Commissione della verifica dei titoli.

Se ci fosse una ragione che imponesse questa pubblicazione, io direi vedo un inconveniente,

ma ne constato le necessità e quindi l'acchetto, poichè gl'inconvenienti si accettano quando c'è un motivo imperioso indeclinabile che li comanda, che li vuole. Ma qui non c'è, per cui parrebbermi che si dovesse leggere soltanto in Comitato segreto la relazione se la Commissione proponga la convalidazione dei titoli a semplice maggioranza.

L'onorevole relatore non mi ha risposto ad un argomento che per me ha importanza non lieve.

Si mette, io diceva, in condizione migliore quegli per cui il voto della Commissione è negativo, che l'altro pel quale il voto è favorevole, ma a semplice maggioranza, perchè pel primo si legge la relazione e si discute in Comitato segreto, per l'altro si legge in pubblica adunanza.

In conclusione per tutte le suesposte ragioni insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe dunque che la relazione per la nomina dei senatori non fosse letta in pubblica adunanza.

MUNICCHI. Propongo la soppressione di quelle parole.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del senatore Municchi.

(Appoggiata).

Siccome è stata fatta già la proposta alla quale la Commissione ha risposto, non rimane che mettere ai voti...

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Vorrei che fosse ben chiarita la proposta sulla quale si deve votare.

Se ho bene capito, il senatore Municchi domanda che, quando la Commissione per la verifica dei poteri propone la convalidazione a semplice maggioranza, la relazione sia rinviata al Comitato segreto, come si fa quando la Commissione propone la non convalidazione della nomina. La proposta Municchi mira ad evitare che si sappia che quel nuovo senatore non ha avuto dalla Commissione che una semplice maggioranza.

Se questa è la proposta del senatore Municchi, dichiaro che io non la posso approvare, e che preferisco l'articolo della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Municchi non ammette l'aggiunta: « letta in pubblica adunanza ». Questo è tutto.

SAREDO. Perdoni, il senatore Municchi propone un'innovazione. Egli vuole che ogni volta che il Senato è chiamato a deliberare sulla convalidazione della nomina di un senatore, dalla Commissione a semplice maggioranza, venga convocato in Comitato segreto...

Voci: No, no.

PRESIDENTE. Intendiamoci bene. Il senatore Municchi vorrebbe che il Senato fosse convocato in Comitato segreto soltanto quando il voto della Commissione sia negativo...

SAREDO. Qui vi è un grande equivoco; e non mi sento di votare se non lo vedo dissipato.

Si tratta di questo: Il regolamento contempla tre casi: 1° proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori di convalidazione, fatta all'unanimità; 2° proposta di convalidazione a semplice maggioranza; 3° proposta di non convalidazione.

Domando se il senatore Municchi intende che nel primo caso la proposta sia presentata e deliberata in seduta pubblica.

PRESIDENTE. La cosa è semplicissima. Il senatore Municchi non accetta l'aggiunta della Commissione, la quale propone che, quando la relazione è favorevole, sia letta in pubblica adunanza.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Scusi, signor presidente, la mia proposta è questa: Se la Commissione per la verifica dei titoli propone la convalidazione all'unanimità, ammetto sia letta la relazione in seduta pubblica, ma se essa propone la convalidazione a semplice maggioranza, allora la relazione dovrebbe essere letta in Comitato segreto.

SAREDO. Ora sento una proposta concreta.

MUNICCHI. È quella che ho sempre fatto.

PRESIDENTE. Senatore Municchi, mandi la sua proposta alla Presidenza.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. A me pare che la questione come è stata posta non abbia ragione di essere.

Il senatore Municchi dice che egli vorrebbe evitare al futuro collega il dispiacere che la proposta di convalidazione che lo riguarda, fatta a maggioranza, sia resa pubblica. Ora la pubblicità della deliberazione della Commissione non avviene per il fatto che la delibera-

zione è letta in seduta pubblica, ma perchè tale relazione è stampata e distribuita a tutti, quindi tale pubblicità non la si può evitare.

Io non so che cosa voglia evitare il senatore Municchi con la sua proposta.

MUNICCHI. Intendo che, quando c'è la maggioranza dei voti, non ci sia la relazione stampata e letta in pubblico.

DI CAMPOREALE. Ma allora il senatore Municchi propone che la relazione, nel caso che la proposta di convalidazione sia fatta a maggioranza, non sia letta in Senato e non sia stampata e distribuita. Ma come è ciò possibile? Quando mai gli atti del Parlamento possono essere clandestini?

PRESIDENTE. Insomma la questione mi pare abbastanza discussa; ora si tratta appunto di votare se la relazione debba essere letta in seduta pubblica.

Questo risolve tutte le questioni. Prima di tutto, pronunciamoci su questa aggiunta proposta dalla Commissione, concetto chiaramente espresso dal senatore Municchi, ed avremo fatto un passo.

PATERNÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Dietro la lunga discussione avvenuta, a me sembra che la migliore cosa sarebbe quella di lasciare tal quale è l'articolo del regolamento in vigore, il quale fin qui ha risposto benissimo a tutte le esigenze; perciò propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulle aggiunte della Commissione.

PRESIDENTE. Ma l'onor. Paternò non considera che il regolamento non risponde a ciò che si fa presentemente. Esso non parla di unanimità né di maggioranza; è una consuetudine introdotta da poco tempo; ma, se rimaniamo nei termini del regolamento, non si fa la distinzione che ora si desidera.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Mi sono limitato a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, senza dire le ragioni che mi facevano preferire l'attuale dizione dell'articolo, pel timore di annoiare il Senato; ma, dopo le osservazioni che mi ha fatto il signor presidente, debbo notare che la consuetudine alla quale il presidente ha alluso, non ha nulla modificato del regolamento, perchè tale consuetudine non è che una valuta intesa

fra senatori di far la domanda dello scrutinio segreto quando la proposta della convalidazione non è a voti unanimi. Il regolamento non è perciò vulnerato.

Ripeto che il diritto di chiedere lo scrutinio segreto, quando la domanda ne è fatta da dieci senatori, esiste nel regolamento, e però finora la nostra consuetudine è stata conforme ad esso.

PRESIDENTE. Ella, onor. Paternò, propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte, senza parlare della *valuta intesa*...

L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo devo mettere ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora verremo ai voti sulla proposta del senatore Municchi, il quale non vuole che la relazione sia letta in pubblica adunanza.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

MUNICCHI. Nel regolamento antico si stabiliva che la relazione era stampata quando esprimeva voto favorevole alla validità della nomina - non lo era, quando era contraria.

È appunto in ciò che consiste la differenza notevolissima, ed è su ciò che io desideravo che il Senato si pronunciasse.

Io chiedo che non si pubblichi la relazione quando il voto della Commissione sia favorevole solo a maggioranza.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Prego la Commissione di mantenere la sua proposta e l'onor. Municchi il non insistere nella sua.

Io lo prego di considerare che, quando si mandasse al Comitato segreto la proposta di convalidazione a semplice maggioranza di un nuovo senatore, in realtà questo senatore si verrebbe a paragonare a colui pel quale la Commissione propone la pura e semplice non convalidazione; ed è chiaro che in questo caso gli si infligge, senza volerlo, una vera *diminutio capitis*.

A me sembra che non convenga pregiudicare la sua situazione.

L'onorevole collega Municchi forse non rammenta che più di una volta abbiamo avuto il caso di nuovi senatori dei quali si è proposta dalla Commissione la convalidazione a semplice maggioranza e che dal Senato furono convalidati,

Nel concetto dell'onor. Municchi la proposta di convalidazione a semplice maggioranza implicherebbe *a priori*, dirò quasi, la necessità, o almeno il pericolo della non convalidazione: or bene, la sua proposta non risponde al suo intendimento.

D'altra parte, ripeto, il fatto che nella Commissione per la verifica dei titoli vi sia un Commissario che non si associ agli altri, non porta già di per sè, una censura, una macchia, una condanna per colui che ne è l'oggetto. La cosa è ben diversa quando la maggioranza della Commissione delibera di non proporre la convalidazione di una nomina; allora sì, è un caso grave: e si comprende che la relazione debba portarsi al Senato in Comitato segreto.

Ripeto quindi la mia preghiera alla Commissione di mantenere la sua proposta, e al senatore Municchi di non insistere nella sua.

Credo che ciò sia nell'interesse di quegli stessi colleghi dell'avvenire, a tutela dei quali l'egregio senatore Municchi ha fatta la sua proposta.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Dichiaro di insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Sul primo comma dell'articolo 103 nessuna questione.

Il secondo comma dice:

« La detta relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere stampata e distribuita, *letta in pubblica adunanza* e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli Uffici centrali dall'art. 21 del regolamento ».

Il senatore Municchi vuole la soppressione delle parole: *letta in pubblica adunanza*.

Coloro che approveranno la proposta Municchi voteranno contro questo comma; coloro che non l'approveranno, voteranno in favore.

Chi approva questo secondo comma dell'articolo 103, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il terzo comma aggiunto dalla Commissione e che suona così:

*La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza. In ambedue i casi il Senato delibera a scrutinio segreto.*

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 103.  
Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903:

Votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Rileggo ora i rimanenti articoli delle riforme occorrenti al regolamento interno del Senato.

#### Art. 95 (104).

Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il presidente dichiara convalidata la nomina ed ammesso il nuovo senatore a prestare giuramento. *In nessun caso lo si potrà ammettere a giurare prima che ne sieno stati convalidati i titoli.*

Finchè egli non abbia prestato il giuramento voluto dall'art. 49 dello Statuto, il senatore eletto non è iscritto nell'elenco dei senatori e non gode di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie.

Quando il nuovo senatore, di cui sia già stata convalidata la nomina, si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto nell'aula da due senatori a ciò delegati di volta in volta dal presidente.

Prestato il giuramento secondo la formola prescritta dall'art. 49 dello Statuto, il presidente lo proclama senatore del Regno.

(Approvato).

Art. 103 (112).

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro uffizi, cioè:

1. Segreteria e stampa;
2. Ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche;
3. Biblioteca e archivio;
4. Questura.

I capi di questi quattro uffizi sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. Essi sono sempre revocabili nella stessa forma in cui furono eletti.

(Approvato).

Art. 105 (114).

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati subalterni e degli inservienti, spetta al Consiglio di presidenza, sotto ai cui ordini sono posti tutti gli uffizi di cui all'articolo 112.

La biblioteca e l'archivio, e gli uffizi di questura sono sotto la sovrintendenza dei questori.

Alla segreteria ed all'ufficio dei resoconti sovrintendono, durante le sessioni del Senato, due senatori segretari di ciò specialmente incaricati dal Consiglio di presidenza.

(Approvato).

Art. 106 (115).

Il direttore degli uffizi di segreteria compila sotto la sovrintendenza dei senatori segretari i processi verbali della adunanze pubbliche.

Tiene il registro delle petizioni prescritto dall'art. 90, e ne compila i sunti e gli elenchi a tenore degli articoli 42 e 43.

Scrive le lettere e i dispacci da firmarsi dal presidente o da uno dei componenti la Presidenza in nome del Senato o del Consiglio di presidenza, e stende generalmente tutte le scritture che occorrono pel servizio del Senato, eccettuate quelle che si riferiscono alla questura.

Sovrintende alle stampe occorrenti per l'amministrazione ed il servizio interno: provvede alla spedizione delle lettere di convocazione per le adunanze del Senato, degli Uffici, delle Commissioni e Deputazioni, e fa eseguire tutte le distribuzioni dei progetti di legge e dei relativi documenti ed altre che vengono ordinate.

*Ha altresì la custodia dell'archivio degli stampati del Senato e degli atti dell'alta Corte di giustizia ed il deposito della corrispondenza del proprio ufficio esaurita, non che di tutti gli atti, leggi, emendamenti, petizioni e proposte d'ogni genere che gli sono pervenuti durante la sessione.*

Egli ha insomma, sotto la dipendenza dei senatori segretari, la direzione di tutto il servizio di segreteria, e risponde quindi del buon andamento del medesimo.

(Approvato).

Art. 107 (116).

Il Bibliotecario Archivista ordina e custodisce i libri ed i giornali appartenenti al Senato, ne compila il catalogo che tiene sempre compiuto con l'aggiunta di annui supplementi, che vengono stampati e distribuiti a tutti i senatori. Propone ai questori l'acquisto di nuovi libri.

*Ha pure la custodia dell'Archivio destinato agli atti della famiglia reale.*

(Approvato).

Art. 108 (117).

Il capo dell'Ufficio dei resoconti dirige il servizio della stenografia, e risponde della esattezza dei lavori stenografici nel riferire sì l'ordine delle discussioni che il tenore dei discorsi.

Nell'intervallo delle Sessioni esercita gli stenografi ed ammaestra gli allievi stenografi nell'arte stenografica.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1900

## Art. 109 (118).

I revisori, oltre alla revisione parziale delle singole cartelle stenografiche, ed a quella del loro complesso, sono incaricati della correzione delle bozze di stampa dei rendiconti e rispondono dell'esattezza dei medesimi.

(Approvato).

Queste riforme al nostro regolamento saranno ora votate a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto delle « Riforme al regolamento interno del Senato ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di procedere all'appello nominale.

(Di San Giuseppe, segretario, fa l'appello nominale).

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle « Riforme occorrenti al regolamento interno del Senato »:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	47
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno (n. 48);

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (n. 28);

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (n. 1).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30),

Licenziato per la stampa il 27 febbraio 1900 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche